

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA
APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Area Vigilanza e Bacini Idrografici

**Accordo Quadro di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 con un solo operatore economico
avente ad oggetto il "Pronto intervento e gestione paratoie e accessori nel Circondario
Idraulico del Lazio, in caso di eventi di piena".
CUP F81B20001130002 - CIG 8996282EBF**

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

La Regione LAZIO (di seguito denominata "stazione appaltante"), via _____ n. _____ - C.F. _____ e P.IVA _____ - rappresentata nel presente atto da _____, nato/a a _____ il _____, domiciliato/a per la carica in via _____ n. _____, a _____, nella sua qualità di Direttore _____

E

l'Impresa _____, con sede in _____, P. IVA _____, C. F. _____, iscritta alla CCIAA di _____ al n. _____, di seguito anche appaltatore o esecutore o impresa in persona del Sig. _____, nato/a a _____ il _____, nella sua qualità di _____, munito dei necessari poteri

come da _____ l'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, presso locali _____, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Accordo Quadro.

Premesso che

- L'appalto consiste nell'affidamento delle attività necessarie ad assicurare la funzionalità delle opere idrauliche a difesa del territorio laziale in corrispondenza delle piene dei corsi d'acqua di competenza regionale (D.G.R. 5079/1999). Il carattere prevalentemente torrentizio dei fiumi laziali induce con frequenza, prevalentemente nella stagione autunnale-invernale, situazioni di rischio sulle quali occorre intervenire sia attraverso interventi di manutenzione ordinaria di prevenzione (sfalcio della vegetazione, pulizia degli alvei), sia attraverso azioni di pronto intervento atte a rimuovere situazioni di criticità in corrispondenza di eventi meteorici particolarmente intensi. In particolare, in caso di piena, possono crearsi ostruzioni al libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua (costituite prevalentemente da materiale alluvionale, alberature divelte e incastrate sotto le arcate dei ponti o lungo la sponda dei fiumi) che devono essere prontamente rimosse onde evitare rischi di esondazione a salvaguardia della pubblica incolumità. Inoltre, l'arginatura delle aste fluviali principali, ha reso indispensabile la contemporanea realizzazione di manufatti idraulici (chiaviche, paratoie e sollevamenti)

per consentire lo sbocco dei fossi e dei canali affluenti. I suddetti manufatti, in occasione di eventi di piena, consentono di regolare il flusso dello scolo delle acque superficiali provenienti dalle campagne circostanti impedendo il rigurgito della piena in aree oggi fortemente antropizzate e necessitano di essere mantenuti e azionati. Il mantenimento della corretta funzionalità idraulica dei fiumi, di competenza regionale, in concomitanza di eventi di piena, necessita di costanti interventi di manutenzione, monitoraggio e verifica;

- con determinazione G16505 del 28.2.2020 si è provveduto all'individuazione del R.U.P. nella persona del funzionario Geom. Gianluca Iudicone dei lavori di "Pronto intervento e gestione paratoie e accessori nel Circondario Idraulico del Lazio, in caso di eventi di piena";

- Il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Gianluca Iudicone, ha altresì assunto l'incarico per la redazione degli elaborati progettuali;

- il Rapporto conclusivo di Verifica del progetto esecutivo, di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, è stato redatto in data _____ sottoscritto dal Verificatore _____ dipendente dell'Ufficio in epigrafe; ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 26 citato, la progettazione è stata validata dal Responsabile Unico del Procedimento, come da verbale assunto alla data del _____;

- con Determinazione G16077 del 21/12/2021 è stato approvato il progetto in questione, di Importo massimo a base di gara, Iva esclusa, di € **403.858,58** di cui € **385.015,06** per lavori soggetti a ribasso d'asta e € **18.843,52** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, stabilendo inoltre che l'affidamento sia in ragione dell'importo a base di gara sia in ragione dell'urgenza di far fronte ai fenomeni di piena, sarebbe avvenuto mediante procedura negoziata, previo avviso per manifestazione di interesse **ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120**, come modificato dall'art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021, convertito in Legge n. 108 del 2021 e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

- con apposito Avviso, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, è stata data comunicazione dell'avvio della procedura negoziata, assicurandone la pubblicazione sul sito della Regione Lazio nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto l'argomento "Bandi di Gara e Contratti" nel link relativo alla procedura, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ora MIMS;

- i documenti e gli atti di gara sono stati pubblicati in data 23.12.2021 sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" / "Bandi di Gara e Contratti", sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sulla piattaforma di e-procurement regionale "STELLA" della Regione Lazio accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

- con Determinazione n. _____ del _____ sono stati approvati gli esiti della procedura di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione nei confronti dell'Impresa _____, C.F.: _____, P.IVA: _____, con sede legale in _____ Via _____, che ha offerto il ribasso del _____ % e pertanto per l'importo contrattuale di € _____ comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € _____, oltre IVA;

- è stata effettuata la necessaria verifica circa il comprovato il possesso dei requisiti di capacità generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 dei requisiti speciali richiesti dalla lex specialis.

- Le Parti, con il presente accordo, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti i lavori oggetto dell'Accordo Quadro

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Avvertenze Generali

Nell'ambito del presente documento contrattuale, verranno adottate le seguenti definizioni:

Accordo quadro: (art. 3 comma primo lett. iii e art. 54 del D. Lgs.50/2016) è un accordo concluso tra una o più Stazioni Appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le

clausole relative agli appalti da aggiudicare durante il periodo indicato; è un contratto che fissa alcune condizioni generali, a cui seguono uno o più contratti applicativi;

Contratto applicativo: è un contratto (denominato anche atto esecutivo, oppure buoni d'ordine, ordinativi specifici, ecc.) che, nel rispetto delle clausole generali fissate, definisce clausole specifiche per le singole applicazioni del contratto quadro;

Una volta stipulato l'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario avrà, quindi, l'obbligo di effettuare le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, previa stipula con la Stazione Appaltante di singoli contratti applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal presente Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro segue le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate da Unione Europea, Stato, Regione. Le suddette disposizioni sono integrate dalle prescrizioni del Capitolato d'onori e del presente Accordo Quadro. L'obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore durante lo svolgimento del presente contratto.

L'Aggiudicatario, con la firma dell'Accordo Quadro, assume fra l'altro, l'obbligo del rispetto delle normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori e/o cottimisti e per quello dell'Amministrazione in visita per controlli e rilievi.

Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente Accordo Quadro, dovranno avvenire in lingua italiana.

Articolo 1 - OGGETTO

L'Accordo Quadro di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 con un solo operatore economico ha per oggetto l'esecuzione del **“Pronto intervento e gestione paratoie e accessori nel Circondario Idraulico del Lazio, in caso di eventi di piena”** sui fiumi di competenza regionale del Circondario Idraulico del Lazio di cui alla D.G.R. 5079/1999.

L'Accordo ha ad oggetto lavorazioni riconducibili alla seguente categoria:

Lavorazione	Categoria ex all. A DPR n. 207/2010 e art. 2 D.M. 248/2016	Classifica ex art. 61 DPR n. 207/2010	Qualificazioni e obbligatoria	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o Scorporabile	Subappaltabile
<i>Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica</i>	OG8	II	SI	€ 403.858,58	100	P	SI Max 49 %
TOTALE:				€ 403.858,58	100		

In pendenza della stipulazione dell'Accordo Quadro e/o del contratto applicativo, la stazione Appaltante avrà la facoltà di procedere **all'avvio d'urgenza del lavoro**, in tutto o anche in parte, all'Aggiudicatario, che dovrà dare immediato corso allo stesso, senza che al riguardo l'Aggiudicatario possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta e attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori e contenute nel verbale di avvio del lavoro.

In caso di mancata stipulazione del contratto applicativo, l'Aggiudicatario non avrà diritto che al pagamento di quanto avesse già eseguito e somministrato, valutato secondo i prezzi di elenco depurati del ribasso d'asta.

Le prestazioni dovranno essere eseguite così come di seguito descritte e dettagliate nel Capitolato Speciale d'Appalto e dovranno essere rese anche nei giorni di sabato, domenica e festivi. L'esecuzione dei lavori richiesti potrà riguardare contestualmente diverse aree del territorio regionale e pertanto l'appaltatore è tenuto a garantire, mediante la contestuale attivazione di apposite e distinte squadre di pronto intervento operative sull'intero territorio regionale, la simultanea esecuzione delle prestazioni richieste in diversi Contratti applicativi/Ordinativi fino ad un massimo di tre.

- **SQUADRA TIPO “PRONTO INTERVENTO FLUVIALE”.**

L'Appalto, considerata la peculiare natura delle prestazioni derivanti dall'imprevedibilità delle condizioni metereologiche, richiede che l'Aggiudicatario, prima della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso abbia la disponibilità di **presidi operativi** dislocati sul territorio regionale (nello specifico nelle tre diverse aree: Centro - Lazio Nord - Lazio Sud) in modo da garantire il tempestivo e pronto intervento, anche simultaneo, di distinte squadre tipo, costituite cadauna almeno da:

- n. 2 Operai comuni;
- n. 2 Operai specializzati;
- n. 1 Gruppo elettrogeno;
- n. 1 Cassetta attrezzi;
- n. 1 Escavatore non inferiore ai 300 q.li;
- n. 1 Motosega;
- n. 1 Carrellone per trasporto escavatore in sito e rientro;
- n.1 Furgone per trasporto attrezzatura ed operai in sito e rientro.

La richiesta di siffatto requisito di esecuzione trova fondamento in quanto il Pronto intervento idraulico per sua natura è prestazione che deve essere garantita ed assicurata con tempestività ed immediatezza a salvaguardia della pubblica incolumità, anche alla luce dell'imprevedibilità delle condizioni metereologiche.

- **PRONTO INTERVENTO FLUVIALE**

L'Aggiudicatario deve assicurare, sia di giorno sia di notte sia durante le festività, le lavorazioni necessarie a ristabilire la corretta funzionalità idraulica di un corso d'acqua, indicato dal direttore dei lavori, ponendo in essere ogni attività necessaria ordinatagli dal direttore dei lavori. Tali interventi sono da eseguirsi immediatamente a cura dell'impresa che dovrà condurre sul sito indicato dal direttore dei lavori la squadra tipo di cui al punto precedente e consistono in:

- **interventi per il mantenimento regolare deflusso delle acque;**
- **interventi per la manutenzione e la gestione delle paratoie e dei dispositivi idraulici;**
- **interventi per la gestione della vegetazione spontanea radicata sugli argini, sulle banche e in alveo attivo.**

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tutti i suoi movimenti entro congruo tempo al direttore dei lavori ed al personale regionale preposto. inoltre, l'aggiudicatario dovrà redigere su apposito registro controfirmato e datato, la relazione concernente le opere eseguite durante gli interventi. resta inteso che l'aggiudicatario sarà assolutamente responsabile del mancato ripristino delle corrette funzionalità idraulica e quindi dei relativi danni civili e penali, dovuti ad incuria, mancata manutenzione, e/o mancate, e/o inadeguate proposte di intervento che la suddetta abbia fatto durante le operazioni suddette.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni di cui sopra sono dettagliate all'interno del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 2 - DURATA

La durata dell'accordo quadro è di 28 mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto o comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo al netto del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario. Da ciò discende che l'accordo quadro potrà cessare anche prima del termine di scadenza qualora sia stato interamente esaurito il suddetto importo contrattuale.

L'eventuale proroga dell'accordo è limitata ai sensi dell'art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016 al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione di un nuovo contraente.

Al fine di garantire la continuità delle lavorazioni, la comunicazione scritta dell'eventuale proroga all'Appaltatore avverrà entro la scadenza naturale dell'Accordo Quadro.

Qualora, nel periodo di vigenza dell'accordo quadro, non sia affidata alcuna attività all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire, sulla base dei contratti applicativi, tutte le prestazioni che la stazione appaltante ordinerà entro la data di scadenza, anche nel caso in cui l'ordinativo giungesse l'ultimo giorno di validità dell'Accordo.

L'accordo cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto l'importo massimo sopra indicato.

Articolo 3 - IMPORTO DELL'Accordo Quadro

L'ammontare complessivo degli interventi oggetto del presente Accordo Quadro che potranno essere affidati, mediante singoli contratti applicativi, nel corso dell'intero periodo di durata del medesimo A.Q è pari, Iva esclusa, è pari a € _____, al netto del ribasso d'asta del _____ % offerto oltre IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il suddetto importo non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno complessivo dei lavori oggetto di intervento, stimato in base agli eventi di piena verificatisi in media nel corso degli ultimi anni.

La stipula del presente Accordo Quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultima dei contratti applicativi per un quantitativo minimo predefinito. I singoli contratti attuativi saranno affidati con le modalità indicate nel Capitolato d'oneri e nello schema di contratto di applicativo. La stazione appaltante potrà pertanto stipulare un numero di Contratti Applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello dell'Accordo Quadro, senza che il contraente abbia nulla a pretendere.

Articolo 4 - CONTRATTI APPLICATIVI

È onere dell'Aggiudicatario stipulare i relativi Contratti Applicativi che discenderanno dal presente Accordo Quadro ogni volta che ciò sia richiesto dalla Stazione Appaltante ed eseguire, pertanto, le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte e nel rispetto di quanto stabilito nella documentazione di gara e dalle disposizioni di legge vigenti o entrate in vigore nel corso della durata dell'Accordo Quadro. L'Amministrazione si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza e di durata dei Contratti Applicativi, al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

L'affidamento dei singoli Ordini di esecuzione dei lavori all'Appaltatore avverrà direttamente in quanto l'Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico.

I Contratti Applicativi saranno stipulati, mediante scrittura privata tra l'aggiudicatario ed il Direttore Competente, con l'indicazione dell'importo delle prestazioni richieste al netto del ribasso offerto dall'operatore economico in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro

In sede di affidamento dei singoli Ordine di esecuzione dei lavori non troveranno applicazione gli obblighi di comunicazione né il termine dilatorio previsti dall'art. 32 commi 7 e 9, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'esecuzione dei lavori di cui ai singoli Ordini di esecuzione dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

L'Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità della Regione, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.

Delle attività eseguite dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti. La regolare esecuzione dei singoli Ordini di esecuzione delle lavorazioni dovrà risultare dal certificato di regolare esecuzione, la cui formale approvazione consentirà la liquidazione della rata a saldo per quel singolo Ordini di esecuzione.

Ciascun Contratto Applicativo conterrà, oltre alle specifiche disposizioni e alle prescrizioni tecniche delle prestazioni affidate, anche le seguenti indicazioni:

oggetto delle prestazioni da eseguire;

- importo presunto del contratto;
- descrizione e la consistenza delle prestazioni;
- luoghi interessati dagli interventi;
- termini utili per l'esecuzione della prestazione e relative penalità
- eventuali documenti previsti per la sicurezza

Articolo 5- RESPONSABILE DELL'ACCORDO

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente AQ, l'aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante le generalità del Responsabile dell'accordo e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali. Il Responsabile dell'accordo rivestirà l'incarico di rappresentante dell'aggiudicatario e avrà poteri decisionali per trattare e concordare, con il RUP e DL le azioni tecniche inerenti lo svolgimento delle prestazioni.

Articolo 6 - CAUZIONE DEFINITIVA

Preliminarmente alla stipulazione del presente Accordo Quadro l'aggiudicatario ha costituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 103 del Dlgs 50/2016 apposita garanzia fidejussoria pari a _____, ossia nella misura del _____ rispetto all'importo posto a base di gara, mediante fidejussione bancaria _____ o polizza assicurativa _____ che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante

La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di Accordo Quadro, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali Contratti Applicativi che l'Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione di questi ultimi, nonché il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. La garanzia copre, inoltre, il rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione ha, altresì, il diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto in danno dell'aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto da quest'ultimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 103 comma primo del Dlgs n.50/2016, è fatto obbligo all'Aggiudicatario procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario.

A norma dell'art. 103 comma quinto del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero Accordo Quadro, nel limite massimo dell' 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, con la sola condizione della preventiva consegna da parte dell'Aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultima prestazione seguita nell'ambito dell'Accordo Quadro

Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente Accordo Quadro non siano affidati integralmente le prestazioni per l'intero importo complessivo presunto, l'eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultima prestazione seguita nell'ambito dell'Accordo Quadro

Qualora a seguito del presente Accordo Quadro non venga affidato alcun Contratto Applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale stabilito per il presente Accordo Quadro In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, all'Aggiudicatario del presente Accordo Quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.

Articolo 7 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

L'Aggiudicatario è obbligato a stipulare e a consegnare alla stazione appaltante al momento della sottoscrizione del presente Accordo Quadro una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni con un massimale non inferiore ad euro _____.

Le predette garanzie assicurative hanno una durata pari alla durata dell'Accordo Quadro

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 500.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie prestate dall'Aggiudicatario coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Articolo 8 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI

L'Appaltatore si impegna ad assicurare la contestuale esecuzione di più Contratti applicativi/Ordinativi fino ad un massimo di tre, mediante l'attivazione di diverse squadre di pronto intervento idraulico, operative sull'intero territorio regionale.

Dopo la stipula di ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente Accordo Quadro, il **Direttore dei Lavori** da avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, secondo quanto dettagliatamente descritto dal CSA

In pendenza della stipulazione dell'accordo quadro, la stazione Appaltante avrà la facoltà di procedere all'avvio d'urgenza dello stesso, in tutto o anche in parte, all'Aggiudicatario, che dovrà dare immediato corso, senza che al riguardo l'Aggiudicatario possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta e attenendosi alle indicazioni fornite dal DL e contenute nel verbale di avvio. In caso di mancata stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario non avrà diritto che al pagamento di quanto avesse già eseguito e somministrato, valutato secondo i prezzi di elenco depurati del ribasso d'asta.

Articolo 9 - TERMINI UTILI PER L'ESECUZIONE E ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI

Il tempo utile per ultimare le prestazioni sarà indicato di volta in volta nel Contratto Applicativo di riferimento conseguente all' Accordo Quadro. In caso di ritardo troveranno applicazione le penali previste nel capitolato SA. Per ciascun Contratto Applicativo si darà atto, dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni disposte dal DL, mediante la redazione, in contraddittorio con l'Aggiudicatario, di apposito certificato di ultimazione delle prestazioni.

Per ciascun Contratto Applicativo, il DL, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.

Articolo 10 - CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

All'Aggiudicatario è corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, un'anticipazione sul valore del contratto applicativo. Tale percentuale è stabilita nella misura del 30%, ai sensi dell'art. 207 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio). Per quanto concerne l'obbligo di corrispondere l'anticipazione si terrà conto della modifica dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, disposta dall'art. 91, comma 2, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito in Legge n. 27 del 24.4.2020, disponendo che l'erogazione dell'anticipazione del prezzo a favore dell'appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Tutte le prestazioni previste nei Contratti Applicativi discendenti dall'Accordo Quadro saranno accertate in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Aggiudicatario e contabilizzati a misura con riferimento all'Allegato 3 - Elenco prezzi unitari posto a base di gara per l'affidamento del presente Accordo Quadro, al netto del ribasso offerto in sede di offerta.

Le quantità espresse nei contratti applicativi di esecuzione dei lavori si intendono verificate ed accettate dall'Aggiudicatario quali congrue alla realizzazione di quanto previsto, così come descritto nel Capitolato Speciale d'appalto e così come rappresentato negli Ordini di esecuzione, formanti parte integrante dello stesso.

Il controllo della spesa legata all'esecuzione del lavoro sarà effettuata attraverso la tenuta della contabilità del contratto con la compilazione dei documenti contabili in analogia ai lavori così come

previsto del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

Articolo 11 - VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Durante l'esecuzione del singolo contratto applicativo il DL provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione delle prestazioni, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

All'appaltatore, verrà corrisposto il pagamento di ogni ordinativo, qualunque sia l'ammontare, dopo l'emissione dello stato d'avanzamento lavori da parte del direttore dei lavori.

La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara, in contraddittorio con l'impresa esecutrice dei lavori.

Il pagamento del corrispettivo avverrà al netto del ribasso d'asta e verrà applicata la ritenuta del 0,5% di cui all'art. 30 comma 5 bis del d.lgs. n. 50/2016 a garanzia dell'osservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tale somma può essere svincolata solo in sede di liquidazione del conto finale.

La liquidazione sarà compilata tenendo conto, in caso di condotta irregolare dei lavori, delle penalità previste e delle maggiori spese eventualmente incontrate dalla Stazione Appaltante che saranno addebitate all'Aggiudicatario, quando questo sia stato inadempiente anche per danni o ritardi. In caso di esecuzione della prestazione in difformità dalle buone regole dell'arte e dalle prescrizioni di Capitolato, la redazione della Contabilità resterà sospesa sino a quando l'Appaltatore non avrà ottemperato alle disposizioni che la Direzione dei Lavori avrà ritenute necessarie. In nessun caso si procederà al pagamento di interventi o forniture non autorizzati.

La liquidazione di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'Aggiudicatario nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento. Il pagamento degli importi dovuti è disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010 come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, un Contratto Applicativo si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane. L'Aggiudicatario, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della Legge n.136/2010.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di verifica e conformità.

Il conto finale deve essere sottoscritto dall'Aggiudicatario, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Aggiudicatario non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Al fine di certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni dell'accordo quadro, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore, le attività oggetto del presente affidamento saranno soggette, da parte della Stazione appaltante, a verifica di conformità tramite il certificato di regolare esecuzione dei lavori, relativo a ciascun contratto applicativo, che, stante l'importo del presente Accordo Quadro ed in conformità alle previsioni di cui all'art. 102 comma 2 del dlgs. 50/2016, è redatto dal DL entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del singolo contratto applicativo.

Le attività di verifica accerteranno la rata di saldo verificando, altresì, che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

Articolo 12 - SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del dlgs 50/2016 l'affidatario dell'accordo quadro esegue in proprio i lavori compresi nel contratto.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, **nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera**. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 così come modificato dall' art. 49 comma 1 lett. b) del DL 77/2021 convertito in legge 108/2021 e del comma 2 del medesimo articolo, ugualmente modificato dal comma 2 del richiamato art. 49, stante il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, in considerazione delle prestazioni previste nel presente Accordo Quadro e riconducibili ad un'unica categoria prevalente di lavori (OG8 classifica II) il subappalto non può superare il 49% dell'importo complessivo di ciascun contratto applicativo.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel singolo contratto applicativo e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'aggiudicatario, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il subappalto è consentito, con riferimento a ciascun contratto Applicativo conseguente al presente Accordo Quadro, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto;
- all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dei lavori provvederà a:

- verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
- controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del Codice.

L'Aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, per ciascun Contratto Applicativo, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, con ribasso non superiore al venti per cento.

L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione di ogni Contratto Applicativo, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai fini del presente articolo, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo Contratto applicativo conseguente al presente Accordo Quadro o di importo superiore ad € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare con il singolo Contratto Applicativo.

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione di ogni Contratto Applicativo, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Nel caso in cui l'esecutore, in sede di gara, abbia fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la Stazione Appaltante, per il tramite del direttore dei lavori ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l'effettiva disponibilità ed utilizzo dell'impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, appartenenti all'impresa ausiliaria.

In particolare l'impresa avvalente dovrà avere la possibilità, per l'intera durata dell'appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant'altro, in disponibilità dell'impresa ausiliaria, necessario per la corretta esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei tempi di esecuzione.

L'accertamento da parte del direttore dei lavori di prestazioni non eseguite a regola d'arte da parte dell'esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi

idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell'impresa avvalente di tutte le risorse dell'impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 13 - VARIANTI E QUINTO D'OBBLIGO

Nessuna variazione o addizione sui singoli contratti applicativi può essere introdotta dall'Esecutore se non è disposta dal DL e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2015.

In caso di inadempienza, è prevista la rimessa in pristino a carico dell'Esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del DL, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le modifiche, nonché le eventuali varianti previste dall'art. 106 comma 1 lett. c) del d. lgs 50/2016 e ammissibili nei limiti di cui al successivo comma 7 del medesimo articolo devono essere autorizzate dalla Stazione appaltante dalla quale dipende il RUP, preposto agli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalle richiamate disposizioni.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del d. lgs. 50/2016, l'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione dei singoli Contratti Attuativi si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nell'Accordo Quadro originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo si rimanda a quanto previsto dal Capitolato d'oneri.

Articolo 14- CONTROLLI E VERIFICHE - RISERVE ED ECCEZIONI DELL'ESECUTORE

La Stazione appaltante ha la facoltà di verificare, tramite il direttore dei lavori in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del contratto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni.

A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica ritenute più adeguate rispetto alla specificità delle lavorazioni.

Il direttore dei lavori impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite con il relativo ordine.

Il direttore dei lavori redige, altresì, i processi verbali di accertamento di fatti, e le relative relazioni.

Il direttore dei lavori svolge, infine, il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ciascun contratto applicativo, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Le riscontrate irregolarità, oltre a dar luogo alla possibile applicazione delle penali di cui al successivo art. 15, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell'esecutore tali da concretizzare grave inadempimento e da compromettere la buona riuscita delle prestazioni ai fini dell'applicazione della risoluzione di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

La suddetta attività di controllo è condotta con riferimento al singolo contratto applicativo e per l'intera durata dell'Accordo Quadro.

L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve, secondo quanto previsto all'articolo 9 del Decreto del MIT 7

marzo 2018 , n. 49. Gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.

Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

L'esecutore ha la possibilità di firmare il registro di contabilità con o senza riserve nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, e sottoscrive a pena di decadenza, nel termine di otto giorni, le sue riserve, indicando con esattezza l'importo cui crede aver diritto, nonché le ragioni di ciascuna domanda.

Le riserve devono, infatti, essere formulate in modo specifico, devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano e devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il RUP, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il RUP omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni sopra indicato, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere, in qualunque termine e modo, le riserve o le domande che ad essi si riferiscono

In ogni caso, le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Articolo 15 -PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'avvio della prestazione di ciascun Contratto Applicativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari allo 1‰ (diconsi uno per mille) dell'importo del relativo Contratto Applicativo.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardata ripresa della prestazione a seguito di eventuale verbale di sospensione.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale del singolo Contratto Applicativo; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni dell'Accordo Quadro e del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

ART. 16 RECESSO

L'Amministrazione si riserva, altresì, ai sensi dell'art. 109 del d. lgs. n. 50/2016 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dall'A.Q. o dal singolo Contratto Applicativo previo pagamento delle prestazioni relative alle lavorazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua la verifica la regolarità degli stessi.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal RUP, prima della comunicazione del preavviso.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal RUP e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Articolo 17 - RISOLUZIONE

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i Contratti applicativi, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

Risoluzione dell'Accordo Quadro:

- a) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
- b) venir meno, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- c) cessione, da parte dell'Aggiudicatario, dell'Accordo Quadro o di singoli Contratti specifici;
- d) inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- e) risoluzione di n. 1 (uno) Contratto specifico: nel caso in cui intervenga una risoluzione, per qualsiasi ragione indicata nel presente Schema di Accordo Quadro, che determina la risoluzione stessa di uno specifico Contratto, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo, ritenendo l'Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori Contratti specifici stipulati tramite l'Accordo ed in corso d'opera;
- f) reiterati e gravi inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro;
- g) ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b)

Risoluzione dei Contratti Applicativi:

- h) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);

- i) grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo alle modalità e ai tempi di esecuzione del Contratto specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- l) gravi violazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- m) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- n) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.

Costituisce altresì ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell'Affidatario, l'ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001) approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 21.01.2014, n. 33.

La risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti applicativi, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

La risoluzione potrà altresì avvenire nei casi ed alle condizioni previste dall'art.108 commi 1 e 1 bis del dlgs 50/2016, nonché necessariamente nelle ipotesi previste ai comma 2 e 3 del medesimo articolo.

Il RUP, inoltre, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, redige apposita relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore e formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, è posto a carico dell'appaltatore l'onere derivante dalla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve, infine, provvedere al ripiegamento dei cantieri e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo Quadro la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell'Accordo per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 18 - MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

Clausola risolutiva espressa: la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 del Codice Penale in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis e 320, nonché per i delitti, di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis del Codice Penale.

Articolo 19 - INTERPELLO

In conformità a quanto previsto dall'art.110 del d.lgs. n. 50/2016, nel caso in cui sopravvenga il fallimento dell'Aggiudicatario del presente Accordo Quadro o la liquidazione coatta, o il concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del medesimo o sia disposta la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108 e 110 del medesimo d.lgs 50/2016 o il recesso ai sensi del D. Lgs. n.159/2011, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Trovano altresì applicazione le ulteriori disposizioni previste dall'art. 110 con riferimento ai casi di curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di impresa ammessa al concordato con continuità aziendale. Si applica altresì la disposizione di cui al comma 6 del richiamato articolo.

Articolo 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di motivazione.

In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto, con questo stipulato.

Articolo 21 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Aggiudicatario del presente accordo quadro si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normative antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata L. n.136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell'Accordo Quadro L'Aggiudicatario del presente Accordo Quadro, in relazione a ciascun Contratto Applicativo, si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora le transazioni relative al presente Accordo Quadro, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il presente contratto di Accordo Quadro si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art.3, comma8, della L. n.136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.

Ai sensi del citato art. 3 della L. n.136/2010 l'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n.136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L.13 agosto 2010 n.136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Articolo 22 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'esecutore è tenuto ad osservare ed a far osservare al personale dipendente ed a quello di cui a qualsiasi titolo si avvalga per l'esecuzione del contratto, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni, e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione dagli infortuni e di igiene del lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e norme collegate.

A tal fine l'Appaltatore, tra gli altri obblighi, è tenuto a:

- impartire al personale da lui dipendente ogni istruzione o mezzi di protezione richiesti per lo svolgimento delle prestazioni;
- impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti, assicurandone gli eventuali adeguamenti;
- utilizzare prodotti e materiali di fornitura in regola con tutti i requisiti di legge;
- vigilare, attraverso il proprio Responsabile dell'Accordo Quadro, affinché il personale che espleta le prestazioni osservi tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite dalla Stazione Appaltante, ai sensi del D. Lgs. 81/08 su eventuali rischi specifici esistenti negli ambienti in cui si svolgono le lavorazioni, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività.

Sono a carico dall'Aggiudicatario l'adozione ed il rispetto di tutte le norme e misure (igieniche, di protezione collettiva e individuale, emergenza...) necessarie a svolgere in completa sicurezza le attività.

Si fa obbligo all'Aggiudicatario di formare il proprio personale in merito ai corretti comportamenti da attuarsi come previsto dal sopraccitato D. Lgs 81/2008.

L'Aggiudicatario esonera il Committente da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Art. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell'Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Impresa stessa. L'Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679. Resta espressamente inteso che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo, ai fini del presente atto, è la Regione Lazio così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo.

Articolo 24 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione dell'accordo quadro sono a carico dell'Aggiudicatario. Sono anche a carico dell'Aggiudicatario tutte le ulteriori eventuali spese di bollo inerenti gli atti occorrenti, per ciascun Contratto Applicativo conseguente all'Accordo Quadro

Articolo 25 - CONTROVERSIE

La Stazione appaltante ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Trovano in ogni caso applicazione gli artt. 205 e 206 del Codice che prevedono la possibilità di addivenire ad accordi bonari qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico delle prestazioni possa variare tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 205 commi 2-7 del Codice.

Il Foro competente è quello di Roma.

Per la Stazione Appaltante

(documento sottoscritto digitalmente)

L'Appaltatore

(documento sottoscritto digitalmente)